



Motoclub Fiamme del Polesine

Via E. Fermi, 2 - 45010 CEREGNANO (RO)

E-mail: info@fiammedelpolesine.it

Cod. Fiscale:93033580296

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE RICREATIVA E SPORTIVA MOTOCLUB “FIAMME DEL POLESINE”

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: “Motoclub Fiamme del Polesine” con sede in Via Enrico Fermi, 2 - 45010 CEREGNANO (RO)

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'Associazione ha la finalità di riunire gli appartenenti delle Forze di Polizia, loro famigliari e simpatizzanti che, oltre a coltivare la passione per le attività ricreative-culturali ed il motociclismo, sono particolarmente attenti e sensibili alle problematiche che riguardano l'infanzia, i diversamente abili e le persone in stato di necessità. L'Associazione, pertanto, oltre all'interesse per la pratica del motociclismo con attività sportive e turistico-culturali si prefigge l'obiettivo di organizzare eventi socio-turistici utili anche alla raccolta di fondi per la beneficenza.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettino il presente statuto e il regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
 - Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
 - Passeggera/o: sono i passeggeri trasportati.
 - Onorario: “a discrezione del Consiglio Direttivo”;
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci maggiori di età hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli organi stessi e di votare per l'approvazione e la modifica di statuto e regolamento.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato da parte dell'assemblea dei soci.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, mail o sms da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - ✓ Approvare il rendiconto consuntivo;
 - ✓ Fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - ✓ Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - ✓ Approvare l'eventuale regolamento interno;
 - ✓ Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - ✓ Deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 che dovrà rimanere con numero dispari di membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Ne fanno parte di diritto Presidente, Vicepresidente, Segretaria e Tesoriere.

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e, il rendiconto consuntivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un numero di tre mandati consecutivi.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. Quote e contributi degli associati;
 - b. Eredità, donazioni e legati;
 - c. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
1. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione in *aggiunta solo se opera per soggetti svantaggiati* "a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura".
3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali *in aggiunta se opera per soggetti svantaggiati* "e di quelle ad esse direttamente connesse".

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Ceregno, 14 marzo 2015